

E.1.



Città di Modica

DELIBERAZIONE
 della
GIUNTA COMUNALE
 N. 42 del 31 GEN. 2018

OGGETTO: inquadramento immobili destinati ad attività ricettive agrituristiche. Direttiva.

L'anno duemiladiciotto il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 16,40 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Di Giacomo Orazio	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Floridia Rita	Assessore	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 39, comma 5, del vigente Regolamento comunale che recita: *“Per i soggetti residenti in fabbricati rurali ad uso abitativo, avente qualifica di “coltivatori diretti” o di “imprenditori agricoli professionali”, è prevista l'esenzione totale dal tributo, fermo restando l'obbligo della denuncia con la presentazione della documentazione probatoria per accedere all'esenzione. L'esenzione decorre dalla data di presentazione della domanda, ove la stessa sia accolta, e la mancata denuncia, ancorchè valida per accedere all'esenzione, sarà sanzionata”*;

Vista la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale di Genova n. 165/04/2009, che confermando la decisione della commissione provinciale di La Spezia, riconosce che *“le aziende di agriturismo non sono tenute a pagare la tassa di smaltimento dei rifiuti e, in ogni caso, a queste imprese non può essere applicata la tariffa delle attività alberghiere; gli agriturismi, infatti, sono destinatari delle stesse agevolazioni che competono alle imprese agricole”*;

Visto l'art. 3-bis dell'art. 9 del D.L. 557/1993 convertito in L. n. 133 del 26.02.1994, secondo cui, ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, tra cui è annoverata (alla lett. e) dell'elenco riportato nella stessa norma) quella destinata all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20.02.2006, n. 96;

Rilevato, pertanto, che le aziende di agriturismo non sono tenute al pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti nè, in ogni caso, a queste imprese non può essere applicata la tariffa delle attività alberghiere; gli agriturismi, infatti, sono destinatari delle stesse agevolazioni che competono alle imprese agricole, in linea con la normativa e la giurisprudenza applicabili alla fattispecie: a) preliminarmente l'articolo 2 della legge n. 730/1985, che ha stabilito che, l'attività agrituristica, debba essere considerata attività agricola a tutti gli effetti; b) poi la cassazione, che decidendo in merito alla tariffa applicabile per la fornitura dell'acqua, nella sentenza n. 8851/2007 ha stabilito che, anche antecedentemente all'entrata in vigore del dlgs 228/2001, le attività agrituristiche caratterizzate da un rapporto di complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali (che devono rimanere principali), sono considerate attività agricole a tutti gli effetti e ad esse devono essere applicate le tariffe previste per l'attività agricola e non quelle stabilite per l'utenza alberghiera; c) l'art. 7 della legge 96/2006, che stabilisce che in difetto di specifiche disposizioni, alle attività agrituristiche si applicano le norme per il settore agricolo;

Ritenuto altresì che tale esenzione operi anche a prescindere dalla richiesta dell'agevolazione fiscale di riferimento, poiché come sancito dallo stesso giudizio tributario succitato, la mancanza di una specifica richiesta costituisce adempimento «meramente formale», dalla cui omissione possono scaturire «sanzioni» ma non è motivo di esclusione dalla esenzione;

Ritenuto doveroso, anche al fine di evitare ogni possibile contenzioso, di prendere atto di quanto sopra e precisamente che gli immobili destinati ad attività ricettive agrituristiche, quando siano condotti e ne sia riferibile la titolarità a soggetti avente qualifica di “coltivatori diretti” o di “imprenditori agricoli professionali, o a titolo principale” devono essere equiparati ai fabbricati adibiti a residenze degli stessi;

Visto l'orel;

Visto il d.lgs. n.267/2000 “testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la l.r. n. 48/91 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44/1991;

Dato atto che la presente non richiede alcun parere in quanto mero atto d'indirizzo, ai sensi dell'art. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991 integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché dall'art. 49, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge

delibera

1. di dare atto, per quanto in premessa e qui da intendersi richiamato, che gli immobili destinati ad attività ricettive agrituristiche, quando siano condotti e ne sia riferibile la titolarità a soggetti avente qualifica di "coltivatori diretti" o di "imprenditori agricoli professionali, o a titolo principale" devono essere equiparati ai fabbricati adibiti a residenze degli stessi.
2. di demandare al Responsabile del Settore Tributi ogni determinazione consequenziale della presente deliberazione, anche ai fini di una più puntuale normazione regolamentare della materia;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, attesa l'urgenza di provvedere in merito nell'interesse dell'Ente per le ragioni infra riportate.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole Modica, li Il Responsabile del Settore
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole Modica, li Il Responsabile del Settore Finanziario
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2016. Modica, li Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. 42 pagine, incluso il presente prospetto.


Visto
L'Assessore al ramo



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del

31 GEN. 2018

Il Segretario Comunale



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 5 FEB. 2018 al 6 FEB. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale